



**Dipartimento di scienze della salute (DISSAL)**

**IL DIRETTORE**

- Vista** la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista** la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato** il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA);
- Richiamato** il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l'art. 33;
- Richiamato** il D.R. n. 2799 del 22.6.2021, con cui il rettore ha delegato i direttori di dipartimento all'indizione e allo svolgimento delle seguenti votazioni:
- elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio;
  - elezioni ordinarie delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio di nuova istituzione;
- Considerato** che con il DR n. 2799/2021 i direttori di dipartimento sono stati delegati anche alla nomina degli eletti in esito alle suddette elezioni;
- Richiamato** il proprio decreto n. 4608 del 10 novembre 2025 per l'indizione delle elezioni ordinarie della rappresentanza studentesca nel consiglio del corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione per il mandato decorrente dalla data del presente decreto fino al 31.10.2027, da svolgersi in modalità telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma *i-Voting*, il giorno 13 novembre 2025 e per la costituzione del seggio elettorale virtuale;
- Considerato** che con il suddetto decreto di indizione è stato determinato un numero di eligendi pari a 5;
- Richiamato** il verbale del seggio elettorale virtuale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto il giorno 13 novembre 2025.

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Sono approvati gli atti del seggio elettorale virtuale relativo allo svolgimento delle prime elezioni telematiche della rappresentanza studentesca nel Consiglio del corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, dai quali risulta:

<b>I rappresentanti da eleggere (eligendi) sono pari a n. 5 come stabilito nel decreto di indizione.</b>	
<b>Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio</b>	<b>n. 21</b>
<b>Votanti</b>	<b>n. 9</b>
<b>Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del <i>quorum</i> del 10% necessaria per la validità della votazione</b>	<b>42,85%</b>
<b>Schede valide</b>	<b>n. 9</b>
<b>Schede bianche</b> ( <i>indicare solo se presenti</i> )	<b>-</b>

**HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE**  
**(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità anagrafica,**  
**come stabilito dall'art. 24, comma 2, lett. d, del RGA)**

<b>N.</b>	<b>cognome e nome</b>	<b>data di nascita</b>	<b>n. matricola</b>	<b>Voti</b>
1.	Pala Alessandro	27/03/1993	3780460	6
2.	Fabiano Aurora	27/09/2001	5015661	1
3.	Rossi Mattia	17/07/2000	4836504	1
4.	Risso Francesco	08/07/1981	2505099	1

**Sono proclamati eletti i seguenti studenti**

<b>N.</b>	<b>cognome e nome</b>	<b>data di nascita</b>	<b>n. matricola</b>	<b>Voti</b>
1.	Pala Alessandro	27/03/1993	3780460	6
2.	Fabiano Aurora	27/09/2001	5015661	1
3.	Rossi Mattia	17/07/2000	4836504	1
4.	Risso Francesco	08/07/1981	2505099	1

**NON RISULTANO NON ELETTI**

## **Art. 2**

Gli studenti proclamati eletti nel precedente articolo sono nominati rappresentanti nel Consiglio del corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, per il periodo decorrente dalla data del presente decreto fino al 31.10.2027 o, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria, non è infirmata la valida costituzione dell'organo

collegiale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e si procede a indire elezioni suppletive qualora si verifichino le situazioni previste dall'art. 33, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni<sup>1</sup>. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.

### **Art. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito *web* del dipartimento, reso noto tramite posta elettronica ai nuovi rappresentanti nominati e agli altri elettori, trasmesso al rettore (alla e-mail: elezioni@unige.it) e al preside, al coordinatore del corso di laurea al pari dei recapiti dei rappresentanti nominati, e conservato in originale agli atti del dipartimento.

IL DIRETTORE<sup>2</sup>

<b>Referente per la procedura, incaricato dal direttore: Giuseppe Zara</b> <b>Tel. 01035338145 e-mail: giuseppe.zara@unige.it</b>
--

---

<sup>1</sup> **Art. 33 – Carenza di rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di laurea e laurea magistrale**

1. *omissis*

2. *omissis*

3. Per i CCS che hanno raggiunto il quorum di validità delle elezioni, nonché per quelli che hanno già svolto una prima elezione suppletiva a seguito del suo mancato raggiungimento, in caso di cessazione di rappresentanti eletti non sostituibili per la mancanza o l'esaurimento della graduatoria dei non eletti, il direttore indice obbligatoriamente:

a) una elezione suppletiva dopo il verificarsi, nel corso del mandato, della prima cessazione non sostituibile;

b) una elezione suppletiva, anche successiva alla prima, quando la rappresentanza in un CCS si sia azzerata a seguito della cessazione di tutti i rappresentanti;

c) una elezione suppletiva a seguito della richiesta scritta di almeno cinque iscritti ai corsi del CCS nei seguenti casi: - CCS con un numero di rappresentanti inferiore rispetto al numero di eligendi anche senza cessazioni intervenute nel corso del mandato; - CCS con cessazioni non sostituibili intervenute nel corso del mandato anche nel caso in cui la rappresentanza non sia azzerata e si sia già svolta un'elezione suppletiva.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 3 e in assenza della richiesta di almeno cinque iscritti, il direttore ha, comunque, la facoltà di indire elezioni suppletive.

<sup>2</sup> Si ricorda che, ai sensi del Codice per l'amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente (formato Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A.